

**Deliberazioni Giunta Regionale n.111 del 08/02/1999
Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione Ambientale e dei
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 66 del 18/4/1995 "Istituzione dell'Agenda Regionale per la protezione ambientale della Toscana";

Visto l'art.2, lettera b) della succitata Legge Regionale n.66/95 che prevede l'emanazione di direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di protezione e dei controlli ambientali, nonché l'art.10 della medesima legge che prevede le specifiche competenze regionali;

Considerato che sia dai Dipartimenti Provinciali per la protezione ambientale, sia dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL sono state più volte segnalate situazioni di criticità riguardo alla suddivisione delle rispettive competenze in alcuni particolari settori di intervento quali: le risorse idriche, i rifiuti, l'inquinamento atmosferico ed acustico, le acque di balneazione, i controlli sulle piscine pubbliche o di uso pubblico, le acque minerali e termali, la tutela dell'igiene degli alimenti e dei prodotti cosmetici, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l'igiene degli ambienti nei quali non si svolgono attività di lavoro produttivo, l'amianto, la gestione del progetto SIRA, le industrie a rischio di incidente rilevante, le situazioni di emergenza derivanti da tossinfezioni alimentari e da incidenti suscettibili di compromettere le matrici ambientali;

Ritenuto opportuno intervenire per chiarire per i rispettivi ambiti di competenza dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL fornendo le necessarie modalità di coordinamento con l'obiettivo di realizzare una più efficace politica di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Vista la proposta di direttiva di cui all'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare le modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL di cui alla direttiva allegata, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al Direttore Generale dell'ARPAT, tramite il Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali;

3. Il presente provvedimento e' soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge Regionale n.18/96.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO

Schema Ambiente (gennaio 99)

Modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL.

1. RISORSE IDRICHE

1.1 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

In attuazione del DPR 24.5.1988, n. 236 e dei decreti attuativi dello stesso, l'esercizio delle competenze relative al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è svolto come di seguito indicato: il Dipartimento di prevenzione attua i controlli sanitari e le ispezioni, la sorveglianza sugli impianti di trattamento, la disinfezione e la distribuzione delle acque, il prelievamento di campioni, i giudizi di qualità; la sorveglianza sulle caratteristiche qualitative delle acque di uso potabile, dal punto di captazione ai rami terminali della rete di distribuzione, ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica.

Le determinazioni analitiche concernenti le attività di cui al precedente punto vengono svolte presso i Dipartimenti Provinciali di protezione ambientale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.5 della LR 66/95, ad eccezione dei casi in cui le Aziende USL provvedano autonomamente relativamente alle analisi microbiologiche.

1.2 ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE

1.2.1.

Le operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque superficiali e profonde (prelievi, misure di campo e determinazioni analitiche) destinate alla potabilizzazione, al fine della successiva classificazione di competenza regionale ai sensi del DPR 515/82, sono svolte dal Dipartimento provinciale per la protezione ambientale.

1.2.2.

Per quanto riguarda le acque profonde e sorgenti, di nuova captazione le operazioni di rilevamento delle loro caratteristiche (prelievi, misure di campo e determinazioni analitiche) sono svolte dal Dipartimento Provinciale per la protezione ambientale ad eccezione dei casi in cui le Aziende USL provvedano autonomamente relativamente alle analisi microbiologiche.

1.3. SCARICHI

Il Dipartimento provinciale della protezione ambientale cura:

- il rilascio di pareri su impianti di trattamento reflui;

- l'esecuzione di sopralluoghi, i prelievi, la redazione di pareri - preliminari al rilascio di autorizzazioni
- le verifiche successive, nonché le eventuali proposte di revoca delle autorizzazioni.

Ai fini delle valutazioni dei rischi, per la collettività in merito ai pericoli derivanti dagli impianti di depurazione e dei e dell'eventuali riutilizzo dei reflui depurati, il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale si avvale del Dipartimento di Prevenzione.

Nel caso di inconvenienti igienico ambientali relativi alle acque reflue, interviene il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale, richiedendo l'intervento del Dipartimento di prevenzione ove ne venga ravvisata la necessità'.

2. RIFIUTI

In attuazione del DLgs 22/1997 in materia di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio e della LR 25/98 recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", l'esercizio delle competenze relative e' svolto come di seguito indicato: il Dipartimento provinciale della protezione ambientale cura le attività di verifica, consulenza, istruttoria ed assistenza tecnico-scientifica ed ogni altro accertamento in materia ambientale.

Il Dipartimento di prevenzione provvede alla valutazione dei rischi e la verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi.

3. INQUINAMENTO ACUSTICO

In attuazione della L. 447/95 e della LR 89/98, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", si ritiene di dover indicare le seguenti linee operative:

Il Dipartimento di prevenzione cura le verifiche, i controlli tecnici e le valutazioni del fenomeno acustico negli ambienti di lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 277/91. Inoltre emette i pareri sulle attività in deroga, di cui al DPCM 1 marzo 1991, e svolge i controlli relativi all'igiene edilizia (edilizia scolastica, sovvenzionata, trattenimenti danzanti).

Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale svolge i controlli tecnici finalizzati allo studio delle fonti e dei fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico, la rispondenza agli standard di legge, e detta le indicazioni tecniche al fine della riduzione dell'inquinamento acustico (art.2 L.447/95), in relazione alle attività svolte dal Dipartimento di prevenzione.

Inoltre, il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale valuta l'inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto quali aeroporti, autostrade, linee e stazioni ferroviarie, strade urbane ed extraurbane nonché quello prodotto da aziende o industrie poste al di fuori del centro urbano.

Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale esprime, infine, le valutazioni preventive in caso di nuove infrastrutture ed opera il monitoraggio e la verifica strumentale in caso di esposti dei cittadini, dando indicazioni in ordine ad eventuali azioni mitigatorie. Inoltre assicura il supporto tecnico ai Comuni ai fini della redazione dei Piani di

classificazione acustica, nonché in tutti i casi previsti dalla LR 89/98, laddove richiesto dalla normativa o dai singoli comuni.

Per i protocolli di misurazione e campionamento, la calibrazione delle attrezzature, la calibrazione delle apparecchiature, gli approfondimenti analitici necessari, la formazione degli operatori del Dipartimento di prevenzione e quant'altro ritenuto necessario in relazione alle varie problematiche, il Dipartimento di Prevenzione si avvale della collaborazione del Dipartimento provinciale e dell'Agenzia formativa dell'ARPAT, secondo protocolli da definire a livello provinciale o interprovinciale.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

In attuazione delle LL.RR. 33/94 e 63/98 e delle normative inerenti la qualità dell'aria, l'esercizio delle attività è svolto come di seguito indicato:

Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale svolge le attività di verifica degli impianti per le emissioni in atmosfera degli insediamenti produttivi, nonché la consulenza, l'istruttoria e l'assistenza tecnico-scientifica per gli enti titolari di funzioni amministrative e, su richiesta, per le Aziende USL in materia di inquinamento atmosferico.

Per le determinazioni analitiche, ove necessario, il Dipartimento di prevenzione, si avvale del supporto tecnico del Dipartimento provinciale per la protezione ambientale, secondo protocolli concordati a livello locale.

5. ACQUE DI BALNEAZIONE

Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale svolge i controlli tecnici connessi agli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente marino e costiero, nonché le altre attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale marina e costiera e dell'ittiofauna.

Il Dipartimento di Prevenzione propone l'adozione delle ordinanze al Sindaco conseguenti al giudizio di balneabilità.

Prelevamento e determinazioni analitiche: Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale provvede al campionamento e all'analisi delle acque di mare, finalizzati sia alla balneabilità che allo studio e tutela dell'ambiente marino.

6. PISCINE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Il Dipartimento di Prevenzione svolge i controlli tecnici, il prelievo di campioni, le ispezioni agli impianti, i pareri preventivi, le verifiche in corso di utilizzo, le valutazioni sulla qualità delle acque e sulla idoneità all'uso degli impianti, in quanto finalizzati al benessere della popolazione.

Inoltre effettua gli interventi richiesti da privati, organizzazioni di privati ed enti relativi ad inconvenienti riconducibili ad aspetti igienico-sanitari e la tutela della salute.

Le determinazioni analitiche vengono svolte presso i Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della LR 66/95, ad eccezione dei casi in cui le Aziende USL provvedano autonomamente relativamente alle analisi microbiologiche.

7. ACQUE MINERALI E TERMALI

Il Dipartimento di Prevenzione svolge i controlli tecnici, il prelievo di campioni per quanto di competenza, le ispezioni agli impianti, i pareri preventivi, le verifiche in corso di utilizzo e le valutazioni sulla qualità delle acque e sulla idoneità all'uso degli impianti, in quanto finalizzati al benessere della popolazione.

Le determinazioni analitiche ed il prelievo di campioni per quanto di competenza vengono svolti presso i Dipartimenti Provinciali per la protezione ambientale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della LR 66/95, ad eccezione dei casi in cui le Aziende USL provvedano autonomamente relativamente alle analisi microbiologiche.

8. ALIMENTI, BEVANDE E PRODOTTI DIETETICI

Il Dipartimento di Prevenzione redige i pareri preventivi, effettua i sopralluoghi ed emette i relativi pareri finalizzati alle autorizzazioni per le attività di produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, deposito, trasporto e commercializzazione delle sostanze alimentari ivi comprese le bevande, le acque minerali, i contenitori ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e le bevande ed i prodotti dietetici.

Inoltre effettua i sopralluoghi ispettivi ed il prelievo dei campioni relativi ai generi commerciali di cui sopra, ivi compresa l'esecuzione di elementari operazioni di controllo chimico-fisico "in loco" (temperatura, pH, utilizzo di kit per la determinazione dello stato degli oli di frittura, etc.).

In attesa della riforma alla normativa, il Dipartimento di Prevenzione svolge i controlli sulla produzione, sul deposito, la commercializzazione, il trasporto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ivi compresa la docenza ai corsi per l'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei presidi sanitari e l'abilitazione alla vendita degli stessi, come previsto dal DPR 1255/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Dipartimenti di Prevenzione si avvalgono della collaborazione del Dipartimento provinciale di protezione ambientale – settore tecnico "funzioni in materia fitosanitaria" ai sensi dell'art. 8 ter, comma 1, lett. g) della LR 28 marzo 1996 n. 26.

Il prelievo di campioni viene effettuato dal Dipartimento di Prevenzione.

Il trasporto di campioni ai laboratori accreditati dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale di Firenze, Arezzo, Livorno e Lucca è effettuato a cura dell'ARPAT. Le determinazioni analitiche vengono svolte presso i Dipartimenti provinciali di protezione ambientale, ad eccezione dei casi in cui le Aziende USL provvedano autonomamente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, co.5, della LR n.66/95, relativamente alle analisi microbiologiche.

È di competenza degli Istituti Zooprofilattici l'esecuzione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche sui campioni di alimenti di origine animale secondo gli schemi qualitativi previsti dalle norme e dalle linee guida regionali e nazionali, salvo diversi accordi locali.

Resta confermato in capo al Dipartimento provinciale per la protezione ambientale o all'Istituto Zooprofilattico ove ricorra, lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dal 1 comma dell'art.18 del DPR 327/80.

Restano confermati in capo al Dipartimento di prevenzione gli adempimenti di tipo amministrativo (L. 689/81) e penale (L.238/62), nei modi e nei tempi previsti dall'art.1 della L. 283/62 (denuncia immediata o comunicazione di reato trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di non conformità).

Le istanze di revisione sono indirizzate al Dipartimento di Prevenzione che e' responsabile dell'attivazione del procedimento.

9. PRODOTTI COSMETICI

Il Dipartimento di Prevenzione attua la tutela igienico sanitaria della fabbricazione, manipolazione, confezionamento, vendita e utilizzo dei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla L.713/86 e successive modifiche, integrazioni e regolamentazioni.

Il prelievamento dei campioni viene svolto dal Dipartimento di Prevenzione.

Le determinazioni analitiche vengono svolte presso i Dipartimenti Provinciali per la protezione ambientale.

10. IGIENE AMBIENTI EDILIZI INTERNI OVE NON SI SVOLGONO ATTIVITÀ DI LAVORO PRODUTTIVO.

Il Dipartimento di Prevenzione svolge le attività relative alla tutela delle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni (scuole, edifici pubblici etc.) e finalizzate al benessere degli occupanti.

Le determinazioni analitiche vengono svolte presso i Dipartimenti Provinciali di protezione ambientale nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della LR 66/95.

11. RADIAZIONI IONIZZANTI

In attuazione del D.Lgs. 230/95 e delle normative nazionali e regionali che ne regolano la pratica applicazione:

A) il Dipartimento di prevenzione:

- istruisce, per conto dei Sindaci e dei Prefetti, le istanze relative alla richiesta di autorizzazione alla detenzione, impiego e smaltimento di sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene, provvedendo all'inoltro delle stesse alla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti (LR 48 del 14.4.1990)

Il Dipartimento di Prevenzione attua la vigilanza per la tutela dei rischi dei lavoratori addetti alle macchine radiogene (art.59 DLvo 230/95);

B) il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale:

in attesa delle riforme normative statali e regionali di attuazione del Dlgs. n. 230/95, per quanto riguarda la radioattività naturale, sulla base delle direttive emanate dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità:

- provvede a dare attuazione ai programmi nazionali e regionali di controllo sulle componenti ambientali e alimentari;
- coordina le misure effettuate dagli Istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, delle bevande e sostanze alimentari;
- promuove l'installazione di stazioni di prelievo di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività

12. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il Dipartimento provinciale di protezione ambientale svolge le indagini, le misure, le valutazioni di carattere previsionale per la definizione dell'impatto provocato da campi elettromagnetici emessi da sorgenti a radiofrequenze e/o microonde e da elettrodi, di cui rispettivamente ai decreti del Min. Ambiente del 3/11/1998 e 23/04/1992 e seguenti. Nell'ambito di tale attività, il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale esprime i pareri previsionali ai Comuni per l'installazione di nuovi impianti, o modifica degli esistenti, indicando eventuali azioni mitigatorie.

Il Dipartimento di prevenzione provvede a emettere il parere sugli effetti sulla salute dell'esposizione a campi elettrici e magnetici determinati da elettrodi sulla base delle valutazioni previsionali e delle misure svolte dal Dipartimento provinciale per la protezione ambientale, in attesa della emanazione della legge quadro in materia. Il Dipartimento provinciale di protezione ambientale svolge i controlli sull'esposizione a radiazione ultravioletta di origine solare e coordina le misure effettuate dagli Istituti, enti, organismi idoneamente attrezzati e promuove l'installazione di stazioni di rilevamento, nonché l'effettuazione delle relative misure.

13. AMIANTO

Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 277/91 "Protezione del rischio per la salute dei lavoratori esposti a piombo, rumore" e dalla L.257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", le attività sono effettuate secondo il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla DCR 102/97.

Il raccordo tra le strutture dell'ARPAT e dei Dipartimenti di prevenzione è garantito altresì dal gruppo tecnico misto di cui al Decreto del Coordinatore del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n.6507 del 30.09.96.

Per la realizzazione dei programmi di smaltimento dei materiali contenenti amianti la competenza è del Dipartimento provinciale della protezione ambientale.

In materia di bonifica di siti contaminati da amianto, il Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento provinciale della protezione ambientale, individueranno le fasi di lavoro congiunte, mediante il sottogruppo di lavoro obbligatorio all'interno del gruppo di lavoro sulla tutela del rischio da sostanze cancerogene.

14. PROGETTO SIRA

Per le attività di controllo, ispezione, prelievo, misurazione e analisi che coinvolgono congiuntamente i Dipartimenti della prevenzione ed i Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale, sarà garantita la integrazione dei rispettivi sistemi informativi attraverso la individuazione degli standard comuni alla struttura logica delle basi dati, alle interfacce tra funzioni, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione adottate, ai formati ed ai flussi informativi.

In particolare il progetto SIRA/SINA per la realizzazione del sistema informativo regionale ambientale, al cui realizzazione e' affidata all'ARPAT in collaborazione con i Dipartimenti della Giunta Regionale coinvolti, garantirà, ai sensi dell'art.27 della LR n.66/95, servizi finalizzati di accesso, consultazione ed elaborazione di archivi comuni, delle banche dati ambientali, e/o di interesse generale e assicurerà output e debiti informativi attraverso la trasmissione di file, dossier e stampe formattate.

Il progetto SIRA/SINA realizzerà la condivisione dell'informazione tra i vari livelli funzionali e territoriali dei soggetti coinvolti attraverso una architettura di rete basata su collegamenti telematici messi a disposizione dall'ARPAT e della Rete Telematica Regionale Toscana, cui sono collegate le A.USL.

15. RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

In attuazione del DPR n. 175/88, modificato con legge n. 137/97 ed in attesa della DIR 96/82 CE, i Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda USL con la "Area per le industrie a rischio d'incidente rilevante ed EMAS" dell'ARPAT per gli aspetti relativi alla sicurezza suoi luoghi di lavoro in attuazione della normativa in materia (D.lgs 626/94).

16. SITUAZIONI DI EMERGENZA

Emergenze derivanti da tossinfezioni alimentari.

Nel caso di segnalazioni di situazioni di emergenza da tossinfezioni alimentari, viene attivato il Dipartimento di prevenzione che provvede agli interventi necessari, compresi i prelievi e le determinazioni analitiche, per le quali si avvale dell'ARPAT, ove non provveda autonomamente relativamente alle analisi microbiologiche.

Emergenze derivanti da incidenti suscettibili di compromettere le matrici ambientali Nel caso di segnalazione di incidenti suscettibili di compromettere le matrici ambientali, viene attivato il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale che provvede agli interventi necessari, compresi i prelievi e le determinazioni analitiche.

Al fine di prevenire i rischi conseguenti agli incidenti di cui trattasi relativamente alle acque destinate al consumo umano, alle coltivazioni eduli ecc. il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale provvede ad informare tempestivamente il Dipartimento di prevenzione delle emergenze verificatasi.

Per la gestione delle diverse tipologie di situazioni di emergenza, il Servizio prevenzione della Regione Toscana e la Direzione Generale dell'ARPAT, predispongono specifici protocolli cooperativi d'intervento.